

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 629

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IOZZELLI

Presentata il 6 novembre 1968

Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tutti concordano sul grande valore umano e sociale della legge n. 574 del 1966.

Non solo ma anche sulla importanza che la legge ha assunto nella normalizzazione del personale insegnante della Scuola italiana.

E poiché non vi è alcun dubbio che l'insegnante rimane elemento essenziale di una scuola aperta e guida del rinnovamento etico, culturale, sociale e economico della Società nazionale, l'aver dato tranquillità e serenità al personale docente vuol dire aver contribuito in modo determinante ad avvicinare la scuola a questi ideali.

Ora la modifica che proponiamo vuole sanare una omissione che la legge n. 574 ha determinato nella sistemazione di un numero per altro limitatissimo di insegnanti.

Si tratta, infatti, di estendere i benefici previsti dall'articolo 6 della predetta legge a tutti coloro che abbiano conseguito la idoneità anche prima del 1947.

Ci sembra un riconoscimento doveroso ad un gruppo esiguo di educatori in attesa di sicurezza e tranquillità nell'interesse delle loro famiglie e soprattutto della scuola.

Ed in fondo ci sembra anche un atto di equità e di giustizia equipararli agli altri colleghi beneficiati dalla legge n. 574.

Questo obiettivo potrà facilmente essere conseguito, eliminando l'attuale data di decorrenza della legge (1947) la cui efficacia viene così ad essere estesa anche a coloro che abbiano conseguito la idoneità prima di quell'anno e che potranno così essere inclusi nelle opportune e sagge provvidenze che la legge codifica e stabilisce.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574 è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria provinciale permanente gli inse-

gnanti non di ruolo che a seguito di regolare concorso magistrale, risultino iscritti nella graduatoria di merito per avere ottenuto complessivamente punti 105 su 175, nonché gli insegnanti di cui all'articolo 2 della legge 1° agosto 1962, n. 1249.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli, in rapporto al nuovo massimo di 25 di cui all'articolo 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anziché nella provincia o in una delle province in cui l'insegnante ha conseguito l'idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge ».